

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 2427 del 2007, proposto dal comune di Ancona, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Fraticelli dell'avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Federico Canalini, alla via Collazia, n. 2/F;

contro

l'Associazione Pescatori "Grotte del Passetto", in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Moroni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Cucchieri e domiciliato presso l'avv. Chiara Morabito in Roma, via Sabotino n. 46;

nonché

i sigg.ri Accoroni Armando, Balerci Carlo, Barontini Dino, Belvederesi Ettore, Bevilacqua Angelo, Cantarini Claudio, Cantarini Franca, Cesarini Jenni e Cesarini Monia (quali aventi causa di Cartechini Franco), Gualdesi Simonetta (in qualità di legale rappresentante della S.r.l. Casamia), Conti Ennio, Conti Fernando, Cornacchioli Francesco, De Franceschi Andrea, De Franceschi Giovanni, Donzelli Aldo, Fenucci Lina, Figoli Franca, Leombruni Giuseppe (quale avente causa di Fiorani Sergio), Fiori Franco,

Galeazzi Giancarlo, Galeazzi Renzo, Galeazzi Ulderico, Gambella Virginia, Gasparoni Augusto, Recchi Federico (quale avente causa di Giammarchi Cesare), Guerci Walter, Malacari Marco (quale avente causa di Malacari Elios), Mancinelli Carmen, Mancinelli Sauro, Masera Filippo, Montanari Mauro (quale erede di Montanari Franco), Montanari Gabriele Cristiano (quale erede di Montanari Nicola), Palella Antonino, Palella Rolando, Panegin Carlo, Peducci Emilio, Quartapelle Giorgio, Ragnetti Marino, Ricci Anna Grazia, Ricci Renato, Ricciotti Olga, Rondelli Emanuela, Rosini Paola, Signorini Rolando, Spinanti Aldo, Boccalini Gabriella (quale erede di Traversa Consiglio), Turchetti Marina, Turchetti Paola, Vecchietti Mauro, Venturi Guglielmo, Moroni Giancarlo (quale erede di Moroni Renato) e Arzeni Marco, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Cucchieri e domiciliati presso l'avv. M. Chiara Morabito in Roma, via Sabotino n. 46;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n. 1526 del 14 dicembre 2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 3 della legge n. 205/2000;

Designato relatore, alla camera di consiglio del 22 maggio 2007, il consigliere Cesare Lamberti ed udito, altresì, l'avvocato Cucchieri come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

I. Con ordinanze del 22.5.2003 n. 69 e del 3.6.2003 n. 74, n. 76 e n. 77, di natura contingibile ed urgente ex art. 54, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco di Ancona ha disposto il divieto d'accesso e stazionamento a qualsiasi titolo nel tratto di costa da 200 m. a sud dello scoglio del Trave fino al molo nord del Cantiere navale, con esclusione del tratto tra lo stabilimento ex ANMI in zona Passetto e la grotta n. 45 (denominata Arianna), sottostante il Circolo della Vela.

I.1. I provvedimenti sono sorretti dal pericolo di pubblica incolumità per le persone che utilizzano il litorale sottostante la zona, soprattutto in prossimità della stagione balneare, in quanto:

- il sopralluogo effettuato aveva confermato la progressiva alterazione della falesia a causa della sua esposizione agli agenti atmosferici e delle caratteristiche geomorfologiche del terreno, con possibili e repentini franamenti dell'ammasso roccioso;
- la proposta di piano di assetto idrogeologico (PAI), in corso di adozione da parte della Regione Marche, classifica la zona a grande rischio per le persone e ad elevata pericolosità geologica per il fenomeno franoso;

- la conformazione della costa e la natura dei terreni non consentono di prevedere con sufficiente sicurezza né quando né quali zone saranno essere oggetto di tali fenomeni;
- a causa dell'estensione della falesia, il suo consolidamento esula dalle possibilità del bilancio comunale e nessun finanziamento, sebbene richiesto alla Regione Marche ed ai Ministeri competenti, è stato ancora stanziato allo scopo.

I.2. Avverso l'ordinanza n. 69/2003 è stato proposto al Tar delle Marche, il ricorso n. 605/203 dal dott. Giancarlo Moroni quale presidente dell'Associazione Pescatori "Grotte del Conero" e avverso le ordinanze 3.6.2003 n. 74, n. 76 e n. 77 è stato proposto il ricorso n. 755/03 dai sigg.ri Accoroni Armando ed altri consorti, quali titolari delle cc.dd. "grotte", da tempo realizzate in prossimità della riva del mare ai piedi della rupe del Passetto e prevalentemente adibite a ricovero delle imbarcazioni e delle attrezzature da pesca.

I.3 Con la censura di violazione dell'art. 54, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, comune ad entrambi i ricorsi, è stata dedotta l'inesistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, perché il pericolo paventato non è affatto imminente e di assoluta emergenza, essendo la conformazione geologica del terreno soggetta a mutazione lenta e prevedibile. È stato poi dedotto il difetto di motivazione dei mezzi idonei a far cessare lo stato di pericolo

II. Con deliberazione 29.9.2003 n. 140, il Consiglio comunale di Ancona, premesso che la fascia costiera tra il colle Guaco e lo scoglio del Trave era stata oggetto di operazioni di scavo ai piedi della falesia per la costruzione di grotte adibite originariamente a ricovero delle imbarcazioni dei pescatori ed ora per il rimessaggio di attrezzature e piccole imbarcazioni da diporto e per lo svolgimento di attività ricreative, che vi era controversia sulla titolarità delle grotte e che era necessario affrontare in modo unitario i problemi delle aree di proprietà comunale ove le grotte insistevano, ha posto una serie di “indirizzi e criteri per la gestione delle aree situate nella fascia costiera compresa nel territorio del Comune”. In particolare è stata decisa, fra l’altro, l’istituzione di un gruppo di lavoro con lo scopo di definire la natura e lo stato delle aree interessate, di accertare l’effettivo stato di pericolosità dei tratti di costa soggetti ad instabilità e redigere i progetti di messa in sicurezza. È stato, inoltre, incaricato il Dirigente del Progetto logistica e patrimonio per l’eventuale acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate sulle aree di proprietà comunale e rimesso a un provvedimento della Giunta l’utilizzazione futura dei manufatti. Sempre in relazione all’utilizzo dei medesimi tratti di costa, è stato stabilito un indennizzo per l’occupazione del bene negli anni pregressi e un corrispettivo annuo da calcolare in relazione alla effettiva consistenza del bene. Nel provvedimento è stato infine condiviso l’omesso rinnovo delle concessioni sul demanio marittimo ed sono stati in-

caricati i servizi comunali al controllo della fascia costiera per impedire le modifiche dell'attuale situazione dei luoghi e reprimere gli abusi, ferma restando la fruizione pubblica delle aree del demanio marittimo. È stato poi preso atto dello stanziamento di Euro 236.000 per i lavori di somma urgenza ai fini della sicurezza della falesia nel tratto tra gli ascensori e la scalinata del Passetto, nonché della previsione di spesa di Euro 6.610.688 nel programma triennale delle opere pubbliche per il consolidamento della falesia e delle iniziative assunte per il reperimento della somma di Euro 23.000.000 per il recupero ambientale e strutturale della fascia costiera.

II.1. Avverso la deliberazione n. 140/2003 sono stati proposti motivi aggiunti al ricorso n. 605/2003 dall'Associazione Pescatori "Grotte del Conero" e al ricorso n. 755/2003 dai sigg.ri Accoroni Armando e gli altri consorti. Nei primi motivi aggiunti si censurava in particolare:

- 1) la violazione dell'art. 832 c.c. ed eccesso di potere per illogicità, in quanto la deliberazione si fonda sull'erroneo presupposto di poter disporre anche delle grotte di proprietà privata ed è comunque maturata l'usucapione;
- 2) violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto è stata disattesa la collaborazione intercorsa con le Associazioni degli utilizzatori delle grotte e con la s.r.l. "Il Passetto" e non sono stati inseriti i rappresentanti dell'associazione nella costituenda Commissione.

III. Allo scopo di attuare quanto stabilito nella deliberazione n. 140/2003. la Giunta comunale di Ancona, con deliberazione 22.6.2004 n. 364, ha richiamato gli estremi dei contratti in base ai quali il Comune era da considerarsi proprietario degli immobili, ha ribadito l'efficacia del verbale 8.4.1965 con cui la Commissione ex art. 32 del cod. nav. aveva accertato la linea di demarcazione fra le proprietà private, tra cui quelle comunali, ed il lido ivi esistente ed ha evidenziato la necessità di attenersi a quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 47/1985 ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. La stessa Giunta ha poi stabilito: -di approvare la ricognizione dello stato patrimoniale delle aree comprese nella fascia costiera del Passetto, come riportata negli allegati estratti di mappa catastali; -di concedere agli utilizzatori delle grotte il diritto di superficie, come previsto dalla legge n. 47/1985, mediante convenzione da stipulare in forma pubblica in base ad uno schema redatto dal Servizio contratti e dietro pagamento di un corrispettivo da determinarsi dalla competente Agenzia del Territorio; -di subordinare la stipula delle convenzioni alla rinuncia da parte degli utilizzatori delle grotte alle liti pendenti; -di quantificare l'indennizzo per l'occupazione pregressa nell'importo di Euro 7,50 al mq. di superficie occupata, da calcolarsi per cinque anni, tenuto conto della prescrizione ex art. 2947 c.c.. La Giunta, infine, ha dato mandato al Progetto logistica e patrimonio di attivarsi nei confronti degli attuali utilizzatori delle grotte per il pagamento dell'indennizzo ed ha incaricato il

Servizio urbanistica e condono di attivare le procedure per l'approvazione dello strumento urbanistico di recupero del litorale del Passetto e per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria.

III.1. Avverso la deliberazione n. 364/2004 sono stati proposti motivi aggiunti al ricorso n. 755/2003 dai sigg.ri Accoroni Armando e dagli altri consorti in lite.

III.2. Avverso la stessa deliberazione n. 364/2004 è stato inoltre proposto il ricorso n. 1103/04 dal dott. Giancarlo Moroni quale presidente dell'Associazione Pescatori "Grotte del Conero".

Questi i motivi:

III.1. violazione dell'art. 32 della legge n. 47/1985 ed eccesso di potere per l'incertezza dell'abusività delle opere realizzate, anche condonate a titolo precauzionale e per l'incertezza della natura pubblica delle aree su cui insistono le opere realizzate in quanto non fanno parte del demanio marittimo e dei beni patrimoniali indisponibili del Comune;

III.2. eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, perché nessuna valido affidamento sulla futura disciplina delle aree è concesso agli utilizzatori delle grotte al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico di recupero del litorale dopo la stipula delle convenzioni;

III.3. eccesso di potere per difetto di istruttoria, per l'incertezza dell'individuazione delle proprietà delle aree comprese nella fascia litoranea tra colle Guasco e lo scoglio del Trave, non essen-

dovi corrispondenza tra le particelle citate in relazione e gli estratti di mappa allegati;

III.4. violazione degli art. 3 e 4 cost. ed eccesso di potere, perché la stipula della convenzione è stata illegittimamente subordinata anche all'impegno di non proporre in futuro controversie sull'affermata proprietà comunale.

III.5. Nel ricorso n. 1103/2004, proposto da Moroni Giancarlo, nella qualità, hanno proposto intervento adesivo i sigg.ri Paroncini Paolo e gli altri consorti in lite, affermando di appartenere all'Associazione "Grotte di Monte Cardeto" e di essere possessori e/o proprietari da tempo immemorabile e, comunque, da oltre un ventennio, delle cc.dd. "grotte" ai piedi della Rupe di Monte Cardeto.

IV. Il comune di Ancona si è costituito in tutti i ricorsi:

IV.1. quanto ai ricorsi n. 605/2003 e n. 755/2003, il Comune ne ha chiesto il rigetto; ha, poi, dedotto il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione dei Pescatori delle Grotte del Conero e di Accoroni Amando; ha infine eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso n. 605/03 per la differenza sostanziale tra le ordinanze e la deliberazione n. 140/2003 e l'inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso n. 775/2003, perché la deliberazione n. 140/2003 è solo un atto di programmazione e di indirizzo.

IV.2. quanto al ricorso n. 755/2003, il Comune ne ha eccepito la tardività rispetto alla data della pubblicazione all'albo pretorio

della deliberazione n. 364/2004 ed ha dedotto l'infondatezza del ricorso,

IV.3. quanto al ricorso n. 1103/2004, ne ha dedotto infondatezza, previa inammissibilità dell'intervento in giudizio dei soggetti che hanno titolo a impugnare direttamente la deliberazione n. 364/2004;

V. In data 2.11.2006 sono state depositate: - copia della consulenza tecnica intervenuta nel giudizio pendente presso il Tribunale civile di Ancona tra i sigg. Macalari ed altri ed il Comune di Ancona in merito alla natura demaniale ed ambientale protetta del bene oggetto di quella controversia: - un elenco delle convenzioni già stipulate ed approvate con deliberazione n. 126 del 15.3.2005 nonché gli atti di rinuncia proposto da una serie di intervenienti nel ricorso n. 1103/2004);

VI. Con la sentenza in epigrafe, il Tar delle Marche ha riunito tutti i ricorsi e nel merito:

- ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva nei ricorsi introduttivi n. 605/2003 e n. 755/2003 dell'Associazione Pescatori delle Grotte del Conero e dei sigg.ri Accoroni Armando ad altri;

- ha accolto i ricorsi introduttivi ed ha annullato le ordinanze n. 69 del 22.5.2003 e n. 74, n. 76 e n. 77 del 3.6.2003, per i primi due motivi;

- ha respinto le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di inammissibilità dei primi motivi aggiunti avverso la deliberazio-

ne consiliare n. 140 del 29.9.2003 per mancanza di connessione con i ricorsi n. 605/2003 e n. 755/2003;

- ha accolto l'eccezione d'inammissibilità dei secondi motivi aggiunti al ricorso n. 755/2003 per il carattere non lesivo della delibera n. 140/2003 degli interessi dei sigg.ri Accoroni ed altri;

- ha respinto il ricorso n. 1103/2004 avverso la deliberazione n. 364 del 22.6.2004 della Giunta comunale di Ancona.

- ha, infine, assorbito gli altri motivi dei ricorsi introduttivi.

VII. La sentenza è appellata dal Comune di Ancona con due motivi.

VII.1. Si sono costituiti in giudizio con memoria l'Associazione Pescatori "Grotte del Conero", in persona del presidente, dott. Giancarlo Moroni, e i sigg.ri Accoroni Armando ed altri.

VIII. Nel corso della Camera di Consiglio del 22 maggio 2007, è stato dato avviso alle parti presenti che la causa sarebbe stata decisa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 205/2000.

DIRITTO

1. E' impugnata la sentenza in premesse, relativa ai provvedimenti del Sindaco di Ancona con i quali è stato disposto il divieto d'accesso e stazionamento a qualsiasi titolo nel tratto di costa da 200 m. a sud dello scoglio del Trave fino al molo nord del Cantiere navale, con esclusione del tratto tra lo stabilimento ex ANMI in zona Passetto e la grotta n. 45 (denominata Arianna), sottostante il Circolo della Vela.

1.1. Il Tar delle Marche, in particolare, ha accolto i ricorsi introduttivi n. 605/2003 e n. 755/2003, per l'inesistenza dei requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità della situazione di pericolo e della possibilità, nell'immediato, di potervi fare fronte con i normali rimedi previsti dall'ordinamento che giustificano l'intervento di urgenza della pubblica amministrazione. La sentenza ha poi dichiarato i primi motivi aggiunti ai ricorsi introduttivi n. 605/2003 e n. 755/2003 in parte inammissibili per inattuabilità della lesione, dato il fine della successiva ordinanza n. 140/2003 di regolamentare la futura attività di gestione delle aree sulle quali insistono le grotte. Li ha, poi, dichiarati infondati, relativamente alla mancata inclusione dei rappresentanti delle Associazioni interessate e della S.r.l. Passetto nella Commissione istituita dal Comune, per la sua natura tecnica e interna. La sentenza ha infine dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 755/2003, il ricorso n. 1103/04, avverso la deliberazione n. 364 del 22.6.2004, per difetto di interesse dei ricorrenti, mancando il requisito dell'impugnabilità, data la natura della deliberazione citata, consistente nella proposta contrattuale nella definizione dello stato patrimoniale delle aree, su cui insistono le Grotte del Passetto, e nell'atto di individuazione dei criteri per il rilascio del titolo abilitativo al godimento del suolo e dell'indennizzo per le occupazioni pregresse.

2. Sono infondati i due motivi di appello del Comune di Ancona avverso l'annullamento delle ordinanze n. 69 del 22.5.2003 e n.

74, n. 76 e n. 77 del 3.6.2003, oggetto dei ricorsi introduttivi n. 605/2003 e n. 755/2003.

2.1. Nel primo motivo si sostiene che il Tar avrebbe posto erroneamente l'accento sulla contingibilità della situazione piuttosto che sul danno grave alla pubblica incolumità che giustifica l'emanazione. Ad avviso del comune, l'amministrazione può derogare alla regola secondo la quale il provvedimento urgente deve contenere modalità precise di attuazione se la situazione concreta si presenti eccezionale e non provvisoria e se il provvedimento intenda evitare il pericolo di danno grave ed imminente. Legittimamente perciò sarebbe stato disposto il divieto d'accesso e stazionamento a qualsiasi titolo nel tratto di costa da 200 m. a sud dello scoglio del Trave fino al molo nord del Cantiere navale, con esclusione di un tratto intermedio. Il Comune aveva inteso evitare il pericolo per l'incolumità pubblica, sepsi nell'imminente stagione balneare, a causa di possibili e repentini smottamenti della parete rocciosa - non prevedibili con sufficiente sicurezza - dovuti alla particolare conformazione geomorfologica della zona, classificata a grande rischio per le persone ed ad elevata pericolosità geologica per il fenomeno franoso dal piano di assetto idrogeologico della Regione Marche.

3. La tesi non ha pregio. La potestà del sindaco di adottare, quale ufficiale del Governo, provvedimenti contingibili e urgenti ex artt. 54, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità

dei cittadini. Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (Cons. Stato, IV, 24 marzo 2006 , n. 1537) e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (Cons. Stato, VI, 05 settembre 2005 , n. 4525). Gli anzidetti presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri o la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

3.1. Che la particolare situazione in cui il sindaco di Ancona ha disposto il divieto d'accesso e stazionamento a qualsiasi titolo nel tratto di costa prospiciente le Grotte, non presentasse gli estremi dell'urgenza è comprovata dai provvedimenti che si sono succeduti a quelli impugnati quasi subito dopo. Con ordinanza 4.7.2006 n. 303, è stato consentito, di fatto, l'accesso alle grotte utilizzate dai ricorrenti e, con deliberazione n. 140/2003, sono state stabilite le modalità per la concessione del diritto di superficie anche sulle aree comprese nella zona vietata all'accesso ed allo stazionamento, a conferma della possibilità dell'uso da parte della collettività. La pericolosità dell'accesso e dello stazionamento alla spiaggia sottostante la falesia è stata contraddetta dallo stesso Comune .

3.2. E' poi incontroverso che il pericolo di smottamenti e frane nella zona considerata dalle ordinanze non si è manifestato all'improvviso e imprevedibilmente, perché l'instabilità geologica era nota e già da tempo oggetto di specifiche indagini e di progetti dal 1989 al 2003. Alla situazione di instabilità poteva essere provveduto nei modi ordinari, come era avvenuto in precedenza e non in via eccezionale, in assenza di eventi repentinamente manifestatisi, dai quali fosse scaturita un effettiva impossibilità di poter continuare a fronteggiare la situazione di pericolo come era stato sino ad allora provveduto.

3.3. E' conseguentemente infondata anche la censura di difetto di motivazione, non potendo assurgere a ragione giustificativa dell'urgenza la finalità di porre termine all'illecita occupazione del suolo comunale e di abusivismo edilizio che si era manifestato con la realizzazione di ambienti abitativi. La sanzionabilità di tali situazioni è affidata ad un serie di atti e provvedimenti repressivi che il comune emana in via ordinaria da cui esula l'urgenza, riservata a situazioni eccezionali.

3.4. La sentenza di primo grado va, conclusivamente, confermata per infondatezza dei motivi di appello del Comune di Ancona.

4. Relativamente agli ulteriori capi della decisione che hanno dichiarato in parte inammissibili in parte infondati i primi motivi aggiunti avverso la delibera n. 140/2003, i secondi motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 364 del 22.6.2004 ed il ricorso n. 1103/04 del dott. Giancarlo Moroni nella qualità di presidente dell'Associazione Pescatori "Grotte del Conero" dei

dell'Associazione Pescatori "Grotte del Conero" dei sigg.ri Armando Accoroni e degli altri consorti nella lite, il Collegio rileva che nessuno di costoro, costituiti nel presente appello con memoria, ha esperito alcun rimedio impugnatorio nei confronti della sentenza.

4.1. Agli atti di causa non risulta l'appello espressamente riservato nella memoria depositata il 19 maggio 2007, né in tale memoria è stato chiesto il riesame dei motivi dichiarati inammissibili, rigettati o assorbiti nella sentenza di primo grado.

4.2. In difetto di espressa impugnazione, è intervenuto il giudicato formale ai sensi dell'art. 327 c.c.

4.3. Inoltre, con ordinanza n. 22 del 2 febbraio 2007, il Sindaco di Ancona ha nuovamente disposto il divieto d'accesso e stazionamento a qualsiasi titolo nel tratto di costa da 200 m. a sud dello scoglio del Trave fino al molo nord del Cantiere navale, con esclusione del tratto tra lo stabilimento ex ANMI in zona Passetto e la grotta n. 65.

5. La sentenza di primo grado va, conclusivamente, confermata nel suo insieme.

6. Le spese giudiziali possono tuttavia essere compensate fra le parti in considerazione della particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello. Spese del grado compensate.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 22 maggio 2007, con l'intervento dei Signori:

Raffaele Iannotta	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Cesare Lamberti rel. est	Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere

L'Estensore

f.to Cesare Lamberti

Il Presidente

f.to Raffaele Iannotta

Il Segretario

f.to Agatina Maria Vilaro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
Livia Patroni Griffi